

continuativo di lontananza dal luogo di lavoro. Ciò premesso, si rileva che la tesi dei ricorrenti non è affatto in contrasto con tale ratio in quanto, consentendo al personale esposto a radiazioni di assai minore rispetto ai 15 giorni di ferie, anche i giorni di riposo ordinari (La domenica e, per alcuni, il sabato) e le festività, si otterrebbe un allontanamento dal luogo di esposizione al rischio per un periodo superiore a 15 giorni complessivi. Quindi l'interpretazione prospettata dai ricorrenti è compatibile con lo scopo della norma. Non solo: tale interpretazione è anche quella che maggiormente aderisce al dato testuale della stessa, che fa riferimento a "15 giorni di ferie aggiuntive". E ciò non solo per il fatto che viene utilizzata la parola "ferie": questo elemento, considerato singolarmente, non è determinante. Tuttavia dal complesso della clausola emerge chiaramente che le parti hanno inteso attribuire, rispetto ai giorni di ferie garantiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva a tutti i dipendenti, 15 giornate ulteriori. In particolare, appare significativo che le parti contrattuali si siano riferite a "15 giorni" di ferie, e non ad un "periodo" di 15 giorni, come sarebbe stato più logico se esse avessero voluto garantire semplicemente l'allontanamento dal luogo di lavoro per 15 giorni consecutivi. Anche l'utilizzo dell'aggettivo "aggiuntive" conferma la fondatezza della tesi dei ricorrenti, in quanto evidenzia che i 15 giorni considerati dalla norma contrattuale dovranno sommarsi rispetto alle ferie già attribuite al dipendente.

In conclusione, per quanto fin qui rilevato si accerta che i ricorrenti hanno diritto, a partire dal 5.7.2002 (come richiesto in ricorso), a fruire di ulteriori 15 giorni effettivi di ferie rispetto a quelli riconosciuti alla generalità dei dipendenti, senza detrazione in relazione ai giorni di riposo e di festività che ricadano in tale periodo di tempo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'azienda convenuta in relazione alla sua soccombenza. Rispetto alla nota spese dismessa da parte ricorrente, si è ritenuto di operare una riduzione tenuto conto per un verso della non spettanza di alcune voci (quali in particolare le competenze relative alla fase avanti al collegio di conciliazione; quelle relative alla fissazione di nuova udienza a seguito dell'omessa notificazione nei termini di ricorso e decreto di fissazione udienza; quelle relative all'assistenza alle parti, non comparse alla prima udienza; la